

SOVVENZIONI, CONTRIBUITI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI

Riferimenti normativi

Art. 26. D. Lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'[articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato [articolo 12 della legge n. 241 del 1990](#), di importo superiore a mille euro.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'[articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#). *(comma così modificato dall'[art. 23 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))*
4. è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 27. D. Lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
 - a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
 - b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
 - c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
 - d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
 - e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
 - f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'[articolo 7](#) e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di attribuzione di vantaggi economici (artt. 26-27)

Quali sono gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici erogati in favore di soggetti pubblici o privati, per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?

Si tratta di tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto superiore a 1.000 euro mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse.

Come si calcola la soglia di 1.000 euro ai fini della pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?

L'art. 26, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, stabilisce che la pubblicazione è obbligatoria e condizione di efficacia solo per importi superiori a 1.000 euro.

Questi sono da intendersi sia se l'importo è erogato con un unico atto, sia se è erogato con atti diversi che, nel corso dell'anno solare, comportano il superamento del tetto di 1.000 euro nei confronti di un unico beneficiario.

Laddove, quindi, l'amministrazione abbia emanato più provvedimenti i quali, nell'arco dell'anno solare, hanno disposto la concessione di vantaggi economici a un medesimo soggetto, superando il tetto dei 1.000 euro, l'importo del vantaggio economico corrisposto è da intendersi come la somma di tutte le erogazioni effettuate nel periodo di riferimento. In tali casi, l'amministrazione deve necessariamente pubblicare, come condizione legale di efficacia, l'atto che comporta il superamento della soglia dei 1.000 euro, facendo peraltro riferimento anche alle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al suddetto superamento della soglia.

Nel caso di attribuzioni di vantaggi economici effettuate su base pluriennale, l'amministrazione è comunque tenuta a pubblicare l'atto di concessione, ancorché emesso in epoca precedente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, ove le somme erogate siano di pertinenza del bilancio di previsione degli anni successivi al suddetto decreto.

Come si individuano gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?

Gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 prevedono che le amministrazioni pubblichino i dati relativi a tutti gli atti concessori che dispongono vantaggi economici superiori a 1.000 euro.

Tenuto conto della eterogeneità di detti atti, è rimessa a ciascuna amministrazione l'individuazione delle fattispecie non riconducibili alla categoria degli "atti di concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici", dandone adeguata motivazione.

Quali atti di erogazione di risorse, tra gli altri, non rientrano sicuramente nella categoria degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?

Non sono ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013:

- i compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società alle imprese e ai professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l'esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture;
- i rimborsi e le indennità corrisposti ai soggetti impegnati in tirocini formativi e di orientamento;

- il trattamento economico annuo corrisposto ai medici iscritti a scuole di specializzazione medica;
- l'attribuzione da parte di un'amministrazione ad altra amministrazione di quote di tributi;
- il trasferimento di risorse da un'amministrazione ad un'altra, anche in seguito alla devoluzione di funzioni e competenze;
- i rimborsi a favore di soggetti pubblici e privati di somme erroneamente o indebitamente versate al bilancio dell'amministrazione;
- gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti;
- gli atti di ammissione al godimento di un servizio a domanda individuale a tariffe ridotte o agevolate;
- le prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale.

Quali sono le modalità di pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?

Le informazioni relative agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 devono essere organizzate su base annuale in unico elenco per singola amministrazione.

Suddivise per anno, esse devono essere pubblicate in elenchi, consultabili sulla base di criteri funzionali, quali, tra gli altri, il titolo giuridico di attribuzione, l'ammontare dell'importo, l'ordine alfabetico dei beneficiari.

Quali accorgimenti le amministrazioni devono adottare per la pubblicazione dei dati relativi ai beneficiari di vantaggi economici?

La pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di vantaggi economici deve avvenire nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamate dall'art. 4 del d.lgs. n. 33/2013.

Non sono ostensibili, quindi, i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati e comunque le amministrazioni devono adottare tutti gli accorgimenti a ciò necessari.

Quando devono essere pubblicati gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?

Considerato che la pubblicazione è condizione di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro, essa deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è corretto pubblicare i provvedimenti di impegno e liquidazione degli importi relativi a benefici concessi?

No, in quanto l'obbligo di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 si riferisce ai provvedimenti e agli atti con cui vengono concessi sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici e non agli atti contabili di impegno e di liquidazione.

Qualora il procedimento di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici coinvolga più amministrazioni, quale amministrazione è competente alla pubblicazione?

Considerato che, ai sensi dell'art. 26, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito istituzionale è condizione legale per l'efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro, la pubblicazione deve avvenire a cura dell'ente effettivamente competente ad adottare il provvedimento concessorio finale, anche laddove altre amministrazioni abbiano concorso alle attività procedurali.

Nel caso in cui l'amministrazione modifichi o revochi un atto di concessione di vantaggi economici, cosa occorre fare ai fini della pubblicazione?

Qualora l'amministrazione provveda a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non devono essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si dia atto delle avvenute modificazioni

Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati

Garante Privacy n. 243 del 15 maggio 2014

9.a. Obblighi di pubblicazione dei curricula professionali (es. art. 10, comma 8, lett. d, del d. lgs. n. 33/2013 et al.)

La disciplina in materia di trasparenza prevede di rendere visibile al pubblico, rispetto a taluni soggetti, informazioni personali concernenti il percorso di studi e le esperienze professionali rilevanti, nella forma del *curriculum* redatto in conformità al vigente modello europeo (art. 10, comma 8, lett. d).

Le ipotesi previste riguardano, ad esempio, i curricula professionali dei titolari di incarichi di indirizzo politico (art. 14), dei titolari di incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15, comma 1, lett. b), nonché delle posizioni dirigenziali attribuite a persone – anche esterne alle pubbliche amministrazioni – individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 15, comma 5), dei

componenti degli organismi indipendenti di valutazione (art. 10, comma 8, lett. c), nonché dei dirigenti in ambito sanitario come individuati dall'art. 41, commi 2 e 3.

Evitare la pubblicazione di dati personali eccedenti e non pertinenti nel *curriculum* europeo

Il riferimento del legislatore all'obbligo di pubblicazione del *curriculum* non può tuttavia comportare la diffusione di tutti i contenuti astrattamente previsti dal modello europeo (rispondendo taluni di essi alle diverse esigenze di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in vista della valutazione di candidati oppure, nel corso del rapporto di lavoro, per l'assegnazione dell'interessato a nuovi incarichi o per selezioni concernenti la progressione di carriera), ma solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite.

Prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, il titolare del trattamento dovrà pertanto operare un'attenta selezione dei dati in essi contenuti, se del caso predisponendo modelli omogenei e impartendo opportune istruzioni agli interessati (che, in concreto, possono essere chiamati a predisporre il proprio *curriculum* in vista della sua pubblicazione per le menzionate finalità di trasparenza). In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad esempio, gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (si pensi alle conoscenze linguistiche oppure alle competenze nell'uso delle tecnologie, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato). Non devono formare invece oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad esempio i recapiti personali oppure il codice fiscale degli interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità. (40)

Deve inoltre essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio *curriculum* ai sensi dell'art. 7 del Codice evidenziando gli elementi oggetto di aggiornamento. (41)

Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale generale del Comune (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51/2015 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44/2016 e deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dell'1/2/2018)

- *capo I e II del titolo 6° - concessione di contributi o altre utilità, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al terzo settore*

Schema riepilogativo dati da pubblicare

DATO DA PUBBLICARE	DATO INSERITO AUTOMATICAMENTE DAL PROGRAMMA	DATO DA INSERIRE MANUALMENTE
il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;	X	
l'importo del vantaggio economico corrisposto	X	
la norma o il titolo a base dell'attribuzione	X (il software J-iride inserisce in automatico il numero della determina. Ricordarsi nella determina di indicare la legge/regolamento/etc a cui ci si è riferiti per dare il contributo/beneficio economico)	
l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	X	
la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario		X (va inserita in fase di pubblicazione della determina) Ad ex: • assegnazione ai sensi della Legge • assegnazione da bando/graduatoria • assegnazione ai sensi del regolamento comunale contratti
il progetto selezionato		X (da inserire già in fase di predisposizione determina come allegato)
il curriculum del soggetto incaricato		X (da inserire già in fase di predisposizione atto come allegato)

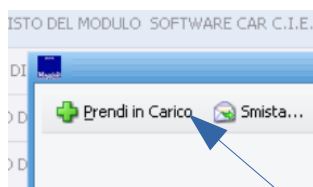
Benefici e incarichi (parte relativa alle concessioni)

In fase di preparazione della determina selezionare “Sì” su “benefici e incarichi”.

Quando la determina ha finito l'iter di approvazione, sulla scrivania comparirà la seguente attività “Scelta tipologia benefici e incarichi”:

Numero	Attività	Oggetto
Prot. N.0033644/2017	Protocollo N.0033644/2017	ACCORDO DI COLLABORAZIONE 2017 CONCORSO INTER
Determine n. gen. 461/2017 (Proposta n° 61/2017)	Scelta Tipologia Benefici o Incarichi	CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA PER GIOVANI IP
Prot. N.0033459/2017	Presenza visione	RICHIEDA PATROCINIO - CONVEGNO IL 09/11/2017
Prot. N.0031812/2017	Protocollo N.0031812/2017	FESTA DI DESSONE 2017 - RICHIEDA PATROCINIO ETERNI

fare doppio clic per aprire e prendere in carico



compare la seguente schermata → fare clic su “Concessioni”

Numero

Attività

Scelta Tipologia Benefici o Incarichi

Smista... Apri il documento Pratica Storia Visualizza Proposta Visualizza Allegati

Determine Num. Gen. 461/2017 (Proposta n° 61/2017)

Oggetto: CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA PER GIOVANI INTERPRETI XVII EDIZIONE - CONCESSIONE CONTRIBUTO - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Osservazioni che accompagnano la seguente azione:

Scelta Tipologia Benefici o Incarichi

Concessioni

Incarico Dirigenti

Incarico Verbici

Incarico Consulenti

Fine Caricamento

Prot. N.0029956/2017 Presenza visione

Prot. N.0029923/2017 Protocollo N.0029923/2017

Prot. N.0029923/2017 Protocollo N.0029923/2017

Prot. N.0029923/2017 Protocollo N.0029923/2017

comparirà la schermata:

Selezionare una attività*

Determine - Carica Benefici Atto

Smista... Apri il documento Pratica Annulla Storia Visualizza Atto Visualizza Allegati

trasparenza amministrativa

Incarico o nomina

Beneficiario

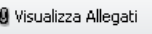
*UO Resp AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO AL CITTADINO E ALL'IMPRESE (AAGE) Numero atto 461 Data atto 18/07/2017

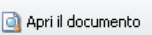
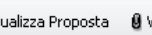
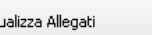
*Tipo atto Data evidenza 18/07/2017

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Atti di concessione (Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
rt. 27, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)

Importo (€)	Impegno	*Benef.	Anoni...	*Modalità	Pubb.	*Norma	*Dirigente	*Resp.	Link	Fine Pubb.
000,00	507471	CIRCOLO CAMERISTICO PIEMONTESE -	☐	DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE	☒	DETERMINA N. 461 DEL 2017	Area Affari Generali - Servizio	Belfiore Giovanni		31/12/2022

- fare doppio clic su “tipo di atto”
- selezionare la casellina “anonimo” solo e si vuole nascondere il nominativo del beneficiario, (nei casi di tipologie previste dalla normativa sulla privacy)
- compilare il campo “modalità” (indicando qual’è stata la modalità utilizzata per la concessione del contributo/sussidio/concessione: ad esempio legge (specificare quale)..., graduatoria, avviso pubblico, regolamento comunale (specificare quale, ad esempio “regolamento contratti”)
- cliccare sulla casella “Pubbl” finché non compare la spunta blu. In tal modo il contenuto della determina sarà visibile nella sezione dell’amm trasparente dedicata alle sovvenzioni/contributi. Se per motivi di privacy è necessario che la determina non venga deselezionare l’opzione. Si consiglia però di non inserire mai dati tutelati dalla privacy direttamente in determina, ma solo come allegato, che si potrà non mettere come allegato parte integrante.
- fare clic sulla freccia blu, in questo modo comparirà il link all’atto, con i relativi allegati (verranno pubblicati tutti gli allegati caricati in determina come “allegato parte integrante”)
- Clic su salva
- Ricompare la seguente maschera → clic su “Fine caricamento”:

Protocollo Documento	LETTERA D'ORDINE
     	
Sceita Tipologia Benefici o Incarichi	
Determine Num. Gen. 461/2017 (Proposta n° 61/2017)	
Oggetto	CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA PER GIOVANI INTERPRETI XVII EDIZIONE - CONCESSIONE CONTRIBUTO - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Osservazioni che accompagnano la seguente azione:	
Sceita Tipologia Benefici o Incarichi Concessioni Incarico Dirigenti Incarico Vertici Incarico Consulenti Fine Caricamento	
Prot. N.0029923/2017	Protocollo N.0029923/2017
Prot. N.0029291/2017	Protocollo N.0029291/2017
Prot. N.0028844/2017	Presa visione
ORDINE D'ACQUISTO NUMERO 32003	FESTEGGIAMENTI 45° FONDAZIONE C
	PUBBLICHE MANIFESTAZIONI - MISUR

Protocollo Documento	LETTERA D'ORDINE
     	
Sceita Tipologia Benefici o Incarichi	
Determine Num. Gen. 461/2017 (Proposta n° 61/2017)	
Oggetto	CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA PER GIOVANI INTERPRETI XVII EDIZIONE - CONCESSIONE CONTRIBUTO - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Osservazioni che accompagnano la seguente azione:	
Sceita Tipologia Benefici o Incarichi Confermi "Fine Caricamento"? Sì No	
Sceita Tipologia Benefici o Incarichi Concessioni Incarico Dirigenti Incarico Vertici Incarico Consulenti Fine Caricamento	
Prot. N.0029923/2017	Protocollo N.0029923/2017
Prot. N.0029291/2017	Protocollo N.0029291/2017
Prot. N.0028844/2017	Presa visione
ORDINE D'ACQUISTO NUMERO 3200375919	FESTEGGIAMENTI 45° FONDAZIONE CRI CHIARI - NOTTE
	PUBBLICHE MANIFESTAZIONI - MISURE DI SICUREZZA, S

Per controllare l'effettiva avvenuta pubblicazione, dopo qualche minuto è possibile andare sulla sezione "Amministrazione trasparente" - "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" - Atti di concessione" e verificare la presenza dell'atto.

Organizzazione

Consulenti e collaboratori

Personale

Bandi di concorso

Performance

Enti controllati

Attività e procedimenti

Provvedimenti

Controlli sulle imprese

Bandi di gara e contratti

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Criteri e modalità

Atti di concessione

Bilanci

Beni immobili e gestione patrimonio

Controlli e rilievi sull'amministrazione

Categoria

Ricerca Semplice

Ricerca

Ricerca Avanzata

[Lista Completa](#)

Selezionare la categoria da visualizzare:

ATTI AMMINISTRATIVI

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

TUTTE LE CATEGORIE

Risultati della ricerca! Sono stati trovati 1 risultati in 1 pagine.

Anno beneficio	Norma o titolo	Mod. Individ.	Beneficiario	Responsabile	Importo	Data atto	
2017	DETERMINA N. 461 DEL 2017	DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE	CIRCOLO CAMERISTICO PIEMONTESE - 07551400018	Belfiore Giovanni	€ 22.000,00	18/07/2017	

Inizio

Indietro

Pagina 1 di 1 (1 risultati)

Avanti

Fine

20

Elementi per pagina

Esporta in OpenFormat

Versione Stampabile

Ricerca Avanzata

Lista Completa